

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 701

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

e dal **Ministro dell'ambiente**

(MATTEOLI)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(BIONDI)

col **Ministro dei lavori pubblici**

(RADICE)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GNUTTI)

e col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476,
recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento
dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti
igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di
Venezia e di Chioggia

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Si propone la reiterazione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, nel testo approvato dalla Camera dei deputati il 12 luglio scorso.

Il provvedimento nasce dall'esigenza di consentire la realizzazione degli interventi di disinquinamento e risanamento della Laguna di Venezia previsti dalla legislazione vigente. A tal fine ridefinisce i tempi tecnici e le modalità necessari per concludere le procedure amministrative in corso, portare a termine i lavori in parte già avviati, e concludere l'operazione di risanamento degli scarichi in atto ed in fase avanzata di realizzazione.

Infatti, alla scadenza del termine stabilito dalla legge 8 novembre 1991, n. 360, per l'esecuzione delle opere di adeguamento degli scarichi degli ospedali ci si è venuti a trovare, essenzialmente per complicazioni amministrativo-procedurali connesse alla normativa speciale per Venezia, nella seguente situazione:

Ospedale civile: progetto approvato e lavori avviati;

Ospedale G.B. Giustinian: progetto all'esame della Commissione di salvaguardia per l'approvazione dell'ultima variante;

Ospedale Fatebenefratelli: impianto eseguito;

Ospedale delle Grazie: in attesa della definizione del suo destino sulla base del piano regionale sanitario;

Ospedali Lido (3): il progetto esecutivo per il collettore fognario è stato redatto dalla Regione ed approvato dal comune di Venezia; ora è all'esame della Commissione tecnica regionale ambiente; subito dopo saranno appaltati i lavori;

Ospedale S. Pietro in Volta Pellestrina: progetto approvato e lavori in corso.

Per quanto, invece, riguarda le attività produttive, gli insediamenti fino ad oggi

interessati dalla citata legge n. 360 del 1991 e dal decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, sono più di mille, oltre ad altre diverse centinaia ancora da verificare, e per definire positivamente l'intera operazione di risanamento degli scarichi è indispensabile rimodulare le procedure amministrative previste stabilendo scadenze realistiche e tecnicamente sostenibili.

In relazione alla situazione delineata, il provvedimento risponde alle effettive necessità tecniche per la realizzazione dei lavori (le ditte costruttrici sono in numero insufficiente per l'esecuzione contestuale delle opere programmate) e consente di recuperare il massimo numero di interventi, in linea con le finalità della legge n. 360 del 1991, risolvendo una volta per tutte una parte di non secondaria importanza dei problemi legati agli scarichi idrici nei centri storici e nelle isole veneziane.

In mancanza dell'intervento proposto la difficile situazione socio-economica di Venezia subirebbe un ulteriore aggravamento in quanto molte attività potrebbero essere indotte alla chiusura o a delocalizzazioni in terraferma con conseguente ulteriore accentuazione del fenomeno di esodo dai centri storici veneziani, a tutti noto.

Sotto un profilo più strettamente giuridico il provvedimento si ricollega, con opportuni miglioramenti, alle linee direttrici del citato decreto-legge n. 16 del 1990 e della legge n. 360 del 1991, in base alle quali sono stati ottenuti buoni risultati, specialmente per quanto riguarda la semplificazione introdotta nei rapporti tra comune, Magistrato alle acque e Regione, che ha consentito di avviare il processo di risanamento delle città. E rispetto a tale obiettivo l'intervento normativo in esame si propone di portare a conclusione il risanamento della Laguna di Venezia senza innescare

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ulteriori problemi in una situazione caratterizzata già da una crisi profonda.

In particolare il decreto introduce nella disciplina che la predetta legge n. 360 del 1991 detta in materia di facilitazioni per acquisizione di immobili alcune modifiche ed integrazioni che consentono di perseguire in modo più efficace e corretto l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano nei comuni di Venezia e Chioggia, oggetto delle predette disposizioni. In considerazione poi all'impegno amministrativo in termini di risorse umane il decreto estende anche al comune di Chioggia l'autorizzazione riconosciuta al comune di Venezia dalla predetta legge n. 360 del 1991 per la copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche.

Il decreto, inoltre, al fine di garantire un intervento globale e più efficace sull'intera area lagunare sposta il vincolo di spesa autorizzata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 139, per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia dagli interventi per la difesa dalle acque alte degli abitati a quelli di ripristino della morfologia lagunare.

Il decreto, con l'articolo 4, si propone l'obiettivo di consentire la definizione del procedimento per l'istituzione del Parco naturale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il testo del decreto che si propone tiene conto integralmente delle modifiche appor-

tate e approvate in sede di conversione dalla Camera dei deputati.

In particolare, le modifiche introdotte sono le seguenti:

a) la verifica caso per caso della validità dei trattamenti prescelti per la depurazione delle acque da parte del Magistrato delle acque è stata limitata esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare, modificando così l'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, mentre rimangono sottoposti alle procedure di autorizzazione previste dalla vigente normativa statale e regionale tutti gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante della Laguna di Venezia;

b) a seguito di accertato inadempimento nell'esecuzione di opere di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 962 del 1973, l'organo di vigilanza, ossia il Magistrato delle acque, ordina l'immediata chiusura degli scarichi informando contemporaneamente l'autorità giudiziaria. Tale norma va a modificare l'articolo 13 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevedeva una procedura più complessa (diffida all'esecuzione delle opere da parte della regione e, in caso di inosservanza dei nuovi termini, intervento da parte della Regione stessa).

È stata introdotta, infine, una proroga al 31 dicembre 1995 per il procedimento per l'istituzione del Parco del delta del Po.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n. 89, 31 marzo 1994, n. 221, e 30 maggio 1994, n. 327.

Decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1994.

Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano la realizzazione di interventi di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Venezia e Chioggia*). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1 del presente articolo, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purchè sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 30 settembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità.

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. Le aziende artigiane produttive, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1995. Le opere relative agli insediamenti civili con scarichi di acque reflue superiori a cento abitanti equivalenti possono essere completate entro il 30 giugno 1996. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarità del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.».

Articolo 2.

1. Il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.

4. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'articolo 9, terzo comma, lettera b), della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria».

Articolo 3.

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «a Venezia insulare, alle isole della laguna» sono sostituite dalle seguenti: «al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, ad eccezione del Lido, al litorale di Pellestrina».

2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: «e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

5. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:

«4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, e di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.».

6. All'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dell'intero territorio comunale.».

Articolo 4.

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988.

Articolo 5.

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, le aziende a prevalente partecipazione pubblica, costituite nei comuni di Venezia e di Chioggia, vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali.

2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è abrogato.

Articolo 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - MATTEOLI - BIONDI -
RADICE - GNUTTI - URBANI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI